



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
(Città Metropolitana di Milano)

“REGOLAMENTO
FONDO INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE”

(Art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

Approvato con delibera di G.C. n. _____ del _____

INDICE

CAPO I Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 11 - Disciplina delle varianti

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 22 - Principi in materia di valutazione

Art. 23 - Funzioni articolate e singole

Art. 24 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 26 - Conclusione di singole operazioni

Art. 27 - Liquidazione - limiti

Art. 28 - Informazione e confronto

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 - Decorrenza

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di lavori, forniture e servizi.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota definita dagli art. 10 e 16 del presente regolamento sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
I collaboratori possono essere scelti tra il personale dell'ente anche al di fuori della struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo.
Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica,, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla linee guida ANAC.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione) modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 2 non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata non finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - e) i contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa;

- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.
- g) rinnovi, proroghe, convenzioni CONSIP
- 2. Lavori, Servizi, Forniture di importi inferiori di cui alle lettere c, d del comma potranno essere ammessi all'incentivo se autorizzati dalla Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione del quadro economico, solo per affidamenti di particolare complessità tecnica e/o innovatività che si svolgano attraverso tutte le fasi di programmazione, aggiudicazione, gestione e verifica della corretta esecuzione.

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, comma 1 lett. Qq – Dlgs.n.50/2016 e smi), ovvero "prestazionale" (art. 3, comma 1, lett. Gggggg - Dlgs.n.50/2016 e smi).

Art. 8

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore ad un quarto di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'approvazione di un progetto esecutivo.
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art.163 del Codice dei Contratti.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara e la percentuale che si applica è la seguente:

Importo a base d'asta	Incentivo
< € 500.000,00	2,00%
da € 500.000,01 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.000,01 a € 1.000.000,00	1,50%
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,00%
da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,80%
oltre € 5.000.000,00	0,50%

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
La prima tabella si applica per gli appalti per i quali non si fa ricorso alla CUC, mentre nel caso di ricorso alla CUC a quest'ultima spetta la percentuale del 25 % per cui si applica per il resto la specifica tabella:

PRESTAZIONE	PERCENTUALE	
	SENZA CUC	CON CUC
1)Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30%	15%
2)Programmazione della spesa per investimenti	5%	5%
3)Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	10%	5%
4)Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10%	5%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il DL può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	30%	30%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c.6)	15%	15%
	100%	75%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una

somma definita con i criteri di cui all'art. 16 del presente regolamento modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a

2. base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. L'incentivo si applica agli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000;
2. In ogni caso deve essere nominato il direttore dell'esecuzione del contratto che per gli appalti di importo inferiore a € 500.000,00 può coincidere con il RUP.
3. Gli appalti che possono essere incentivati devono contenere gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;

Art. 16

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i servizi e le forniture viene fatto riferimento all'importo a base di gara e la percentuale che si applica è la seguente:

Importo a base d'asta	Incentivo
< € 500.000,00	2,00%
da € 500.000,01 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.000,01 a € 1.000.000,00	1,50%
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,00%
da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,80%
oltre € 5.000.000,00	0,50%

Art. 17

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. In fase di programmazione / bilancio viene indicata all'ufficio personale la somma preventiva dell'incentivo di cui al comma 1 da inserire nel fono accessorio e negli appositi capitoli di bilancio individuati ai sensi del punto 5.2 allegato 4/2 del D.lgs.118/2001 e smi.

Art. 18

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. La prima tabella si applica per gli appalti per i quali non si fa ricorso alla CUC, mentre nel caso di ricorso alla CUC senza delega di funzioni a quest'ultima spetta la percentuale del 25 % per cui si applica per il resto la specifica tabella:

PRESTAZIONE	PERCENTUALE	
	SENZA CUC	CON CUC
1)Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35%	30%
2)Programmazione della spesa	5%	5%
3)Predisposizione e controllo delle procedure di bando	20%	10%

4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	40%	30%
Totale servizi/forniture	100%	75%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 19

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica giuridico economico dirigenziale;

Art. 20

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella riportata di seguito.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Incrementi di tempo rispetto a quelli programmati		Incrementi di costi rispetto al quadro economico	
Fino al 25%	Riduzione pari al 10%	Fino al 25%	Riduzione pari al 10%
Fino al 50%	Riduzione pari al 25%	Fino al 50%	Riduzione pari al 25%
Oltre il 50%	Riduzione pari al 50%	Oltre il 50%	Riduzione pari al 50%

Art. 22

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 23

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al responsabile d'area di competenza attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 24

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 25

Liquidazione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Area preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, adottando idonea determinazione con individuazione delle definitive percentuali di partecipazione e relativi compensi da erogare. L' RPCT definirà le modalità di controllo in caso di conflitti di interesse come ad esempio la partecipazione del Responsabile di PO al gruppo di lavoro.
2. Le spettanze individualmente maturate vengono liquidate ad avvenuta aggiudicazione efficace del lavoro/fornitura/servizio oggetto di singola gara e relativamente alle attività di: programmazione della spesa per l'investimento, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando.
3. Nel caso di contratti pluriennali le fasi relative all'esecuzione degli stessi e alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione verranno liquidate nella misura corrispondente nel mese di gennaio di ogni anno in riferimento all'anno precedente.
4. Il restante incentivo sarà liquidato al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.
5. Sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 da parte dell'Organismo di valutazione interna. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
6. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

Art. 26

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento (bilancio di previsione e relative variazioni);
 - b) per la verifica dei progetti con la sottoscrizione del verbale di validazione del progetto, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;
 - d) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l’emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l’emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l’emissione del certificato di collaudo finale;
 - h) per il RUP la liquidazione dell’incentivo avverrà all’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Per forniture e servizi di durata pluriennale la liquidazione avverrà all’approvazione dei certificati di conformità resi per ciascun anno di competenza.

Art. 27

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’amministrazione.

Art. 28

Informazione e confronto

1. L’ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto contestualmente nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. Per le attività svolte precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento l’erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche resta disciplinato dal Regolamento in vigore al momento

dell'Avvio della procedura. Resta inteso che le somme dovevano già essere previste ed inserite all'interno dei quadri economici.

3. Anche in tal caso si applicheranno le condizioni di cui al presente regolamento.